

COMUNE DI GUALDO
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA PER ANZIANI "LE GRAZIE"

ART.1
AMMISSIONE

Nella Residenza per Anziani "Le Grazie" di Gualdo sono ammesse persone d'ambo i sessi, disposte ad accettare le condizioni del presente Regolamento.

L'ammissione viene disposta secondo le seguenti priorit :

- 1) cittadini che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Gualdo;
- 2) cittadini nativi o ex residenti nel Comune di Gualdo;
- 3) cittadini residenti nel territorio della Comunit  Montana dei Monti Azzurri;
- 4) altri richiedenti.

ART.2
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, redatta in carta libera e debitamente sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata all'Amministrazione Comunale corredata dei seguenti documenti:

- 1) Certificazione medica con diagnosi rilasciata dal medico curante;
- 2) autocertificazione attestante data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia;
- 3) dichiarazione di impegno del richiedente ed, eventualmente, degli obbligati agli alimenti, al pagamento della retta di ospitalit  stabilita dal Comune;
- 4) copia della denuncia dei redditi o copia della documentazione dalla quale si possa desumere con attendibilit  il reddito percepito dal richiedente l'ospitalit  e dall'intero nucleo familiare dello stesso, ovvero dichiarazione specifica attestante la situazione reddituale o economica a norma dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 403/1998;
- 5) ogni altra documentazione atta ad attestare le particolari situazioni economiche e sociali del richiedente.

La dichiarazione puo' essere resa dai soggetti che hanno l'obbligo di provvedere all'anziano nei casi in cui l'anziano non sia in grado di firmare.

La non veridicit  delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P..

Nel caso in cui venga vantato il diritto alla integrazione della retta di permanenza, ai sensi del successivo art.14, nella domanda dovranno essere dichiarati:

- i fabbricati e i terreni ovunque posseduti a titolo di propriet , di usufrutto o altro diritto reale alla data della dichiarazione;
- i fabbricati e i terreni ovunque posseduti a titolo di propriet 

venduti e/o donati negli ultimi cinque anni antecedenti la dichiarazione, specificando altresì i relativi compratori e/o donatari;

- i redditi dei familiari obbligati al mantenimento ai sensi dell'art.433 del codice civile.

Le relative procedure amministrative sono espletate dal personale dipendente del Comune su disposizione del Segretario comunale - direttore generale, responsabile amministrativo della Residenza per Anziani. A cura del Segretario Comunale dovrà essere predisposto ed aggiornato mensilmente l'elenco dei nominativi dei richiedenti l'ammissione sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e delle priorità indicate all'art. 1. L'accoglimento deve avvenire nel rispetto della graduatoria di cui sopra e deve essere disposto dalla Giunta Comunale. Sono possibili eventuali deroghe alla graduatoria con provvedimento della Giunta Comunale debitamente motivato quando sia accertata l'urgenza e la gravità del caso in esame.

ART.3

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

L'ammissione alla Residenza per Anziani "Le Grazie" è subordinata:

- a) alla sussistenza dei requisiti previsti dal successivo art. 4;
- b) all'impegno personale di pagamento della retta mensile di ricovero oppure alla garanzia di terzi o impegno del Comune di residenza, qualora l'importo della pensione e dei redditi fissi del richiedente non sia pari alla retta fissata;
- c) all'impegno personale di cedere i propri beni immobili al Comune di Gualdo, nel caso previsto dal comma 3 del successivo art.14.

ART.4

REQUISITI FISICO-SANITARI

La Residenza per Anziani "Le Grazie" accoglie anziani autosufficienti e non autosufficienti.

Sono considerati autosufficienti i soggetti che hanno capacità di provvedere ai loro bisogni naturali e capaci di partecipare alla vita di relazione.

Sono considerati non autosufficienti i soggetti che si trovano in stato di inabilità permanente psichica e/o fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione.

Sono ammesse di norma, alla Casa di Riposo, le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il 65^o anno di età ed accettino le condizioni del presente regolamento. Non sono ammesse persone affette da malattie mentali a causa delle quali arrechino notevole disturbo agli ospiti della Casa di Riposo o malattie che necessitano di particolari cure secondo la valutazione del medico geriatra o diverso specialista della ASL di appartenenza, non conciliabili con la natura originaria della struttura.

Non sono ammesse persone affette da malattie infettive o contagiose o comunque tali da rendere impossibile la convivenza in comunita'.

La residenza "Le Grazie" potra' altresì ospitare anche soggetti non anziani ricorrendo eccezionali condizioni per i quali sia necessaria specifica assistenza ed ospitalita'.

ART.5

DISTINZIONE DEGLI OSPITI IN CATEGORIE

Gli ospiti, in base alle loro condizioni psico-fisiche, vengono distinti in tre categorie, a ciascuno delle quali corrisponde una retta.

Gli indici dello stato funzionale dell'anziano che determinano l'inserimento in una delle tre categorie, sono:

1. autosufficiente
2. autosufficiente con aiuto
3. non autosufficiente

L'inserimento in una delle categorie suddette verra' effettuato contestualmente all'ammissione del ricoverando, previa compilazione di apposita scheda indicante i criteri di valutazione dell'autosufficienza dell'assistito anziano sottoscritta dal Medico di fiducia dell'Amm.ne.

Ogni ricoverato sara' dotato di una "cartella" sulla quale gli operatori addetti al servizio sono tenuti a registrare l'andamento degli interventi e ogni variazione del piano di lavoro. Il personale addetto all'assistenza segnalera', previo parere del medico di fiducia della casa di riposo o del medico curante e del personale infermieristico, il peggioramento o il miglioramento permanente dello stato generale di salute dell'anziano che comporti una variazione di classificazione.

La variazione della retta decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata all'interessato la comunicazione di cui al precedente comma.

Gli operatori addetti sono impegnati a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

Le rette vengono inoltre diversificate per ospiti residenti nel Comune di Gualdo da almeno tre anni e per non residenti. Per i cittadini non residenti e' irrilevante il cambiamento della residenza connesso all'ospitalita' presso la casa di riposo.

ART.6

ASSISTENZA CONTINUA

Coloro che hanno bisogno di compagnia continua, anche se non impediti assolutamente, possono richiederla assumendosi l'onere del pagamento delle spese necessarie, che saranno tutte a loro carico.

Detta presenza dovra' essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Gli ospiti hanno diritto ad un'assistenza adeguata alle loro

necessita'. Sara' compito dell'Amministrazione Comunale monitorare il rapporto tra anziani ospitati e personale impiegato, cosi' come stabilito dalle leggi vigenti in materia ed adoperarsi eventualmente per sanare eventuali squilibri, nel rispetto dei diritti degli ospiti nonche' del personale.

ART.7
AMMISSIONE TEMPORANEA D'URGENZA

La permanenza dell'ospite puo' anche avere carattere transitorio quale soluzione a specifiche condizioni abitative e/o familiari.

ART.8
RECESSO DAL CONTRATTO DI AMMISSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'amministrazione comunale, anche dopo l'accettazione della domanda di ammissione, si riserva la facolta' di approfondire, attraverso colloqui ed ulteriore documentazione, la conoscenza dell'ospite per valutarne meglio la possibilita' di adattamento ed i modi piu' opportuni di inserimento nel nuovo ambiente ed ove dovesse accertare l'inesistenza dei requisiti generali previsti dagli art.3 e 4 del presente Regolamento, potra', previo atto deliberativo motivato della Giunta Comunale, recedere dalla convenzione alla quale avesse gia' aderito, con effetti immediati.

Se la persona ricoverata crea problemi di convivenza con gli altri e con il personale l'Amministrazione Comunale potra' recedere immediatamente dalla convenzione ritenendolo a tutti gli effetti di legge giusta causa di recesso.

ART. 9
DEPOSITO CAUZIONALE

Le persone ammesse dovranno versare, a titolo di deposito cauzionale anticipato, una somma pari ad una mensilita'.

Il deposito cauzionale verra' rimborsato all'avente diritto al momento della risoluzione del rapporto, salvo il diritto per il Comune di trattenere il deposito stesso a rimborso totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti della persona assistita o del suo fidejussore.

ART.10
AGGIORNAMENTO DELLE RETTE

Le rette possono essere aggiornate in qualsiasi momento, con delibera dell'organo competente, tenuto conto dei costi di gestione.

L'aggiornamento verra' comunicato tempestivamente all'ospite ed al suo fidejussore e decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' stato comunicato.

ART.11
TERMINE DI PAGAMENTO DELLE RETTE

La retta dovrà essere pagata entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di competenza.

ART.12
DELEGA PER LA RISCOSSIONE DELLA PENSIONE

La pensione dell'ospite, su delega della stesso, può essere riscossa dal Comune, che trattiene la somma pari all'ammontare della retta e restituisce all'ospite la differenza.

ART.13
VARIAZIONI DELLA RETTA PER ASSENZE

In caso di ricovero in luoghi di cura o di assenza motivata per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi, l'ospite ha diritto dopo il decimo giorno di assenza e per i giorni successivi, ad una riduzione del 30% della retta giornaliera.

ART.14
INTEGRAZIONE DELLA RETTA DA PARTE DEL COMUNE

Le spese di mantenimento delle persone non autosufficienti indigenti sono poste a carico del Comune competente per domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 279 del R.D. 635/1940.

Nel caso invece di soggetti che in relazione alle loro risorse economiche ovvero con il concorso dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile possono concorrere in tutto o in parte al pagamento della retta, il ricovero potrà essere disposto previa valutazione delle condizioni di seguito riportate:

- a) la compartecipazione del ricoverato o dei familiari deve coprire l'intero ammontare della retta di ricovero;
- b) il Comune interviene con il pagamento dell'eventuale quota parte residua solo quando il ricoverato abbia contribuito per l'intero ammontare dei propri redditi ad esclusione di un importo mensile pari al 10% della pensione minima Inps in vigore ogni anno quale margine di autosufficienza economica che dovrà essere assicurato al ricoverato e lasciato a sua disposizione e tutti i familiari tenuti all'assistenza abbiano contribuito nella misura massima possibile previa valutazione della loro situazione economica secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo n. 109/1998.

Nel caso in cui il richiedente l'integrazione, negli ultimi cinque anni antecedenti la domanda, abbia ceduto beni immobili, il beneficio richiesto potrà essere concesso solo se il richiedente potrà provare che il controvalore della vendita sia servito per

inderogabili, impellenti necessita' proprie.

Possono ottenere altresì l'integrazione a carico del Comune di Gualdo, le persone che proprietarie di beni immobili, li cedano "in soluto" al Comune, con facoltà di alienarli a prezzo di mercato a terzi e di incassare il relativo prezzo fino a concorrenza del debito maturato.

ART.15

PRESTAZIONI DELLA RESIDENZA PER ANZIANI A FAVORE DELL'OSPITE

La residenza per anziani fornisce all'assistito l'uso della camera ammobiliata, il vitto, alloggio, bagni, lavanderia (compresa la biancheria personale), riscaldamento e tutti gli altri servizi generali e collettivi predisposti.

La biancheria personale e i capi di vestiario sono sempre a carico dell'ospite.

ART.16

RISERVA QUOTA DI PENSIONE

L'ospite, titolare di una pensione, che ha diritto alla integrazione da parte del Comune, beneficerà di una somma mensile pari al 10% della pensione minima Inps in vigore ogni anno. Detta somma gli verrà corrisposta dal Comune all'atto della riscossione della pensione stessa.

ART.17

CONSUMAZIONE DEI PASTI DA PARTE DI PERSONE ESTERNE

Nella casa di riposo possono consumare i pasti anche persone che non vi siano ospitate stabilmente, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- siano residenti nel Comune di Gualdo;
- versino in disagiate condizioni economiche;
- non siano in grado di provvedere ai bisogni quotidiani della propria vita.

Tale categoria di persone usufruisce di un prezzo agevolato stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe del servizio.

ART.18

USO DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO

Gli ospiti hanno il dovere di tenere la camera e quanto loro assegnato con ordine e cura e di mettere in condizioni il personale, nelle ore stabilite, di provvedere alle pulizie generali.

I medesimi sono tenuti, inoltre ad usare con cura i mobili, le masserizie, le stoviglie e quanto loro concesso in godimento

personale o cumulativo, evitando danni e deterioramenti.

L'immissione di mobili privati nelle camere o in altri locali puo' aver luogo dietro autorizzazione dell'Amministrazione.

Eventuali danni a mobili o immobili di proprieta' del Comune per incuria o indisciplinazione dell'ospite saranno risarciti dallo stesso o dal suo garante in caso di insolubilita'.

ART. 19 DIVIETO DI TENERE ANIMALI

All'interno della casa di riposo e' vietato tenere animali.

ART.20 COMPORAMENTO DELL'OSPITE

L'ospite e' tenuto a comportarsi con educazione verso tutti, compreso il personale dirigente o di servizio addetto alla Casa di Riposo; di far uso di un abbigliamento decente, adeguato al decoro della casa stessa e di osservare le norme interne emanate dall'Amministrazione Comunale per il miglior andamento del servizio.

Gli apparecchi radio e televisivi posti nelle camere, debbono, essere tenuti a basso volume in modo da non disturbare i vicini.

ART.21 DISTRIBUZIONE DEI PASTI

La distribuzione dei pasti avviene esclusivamente nella sala da pranzo, dalla prima colazione alla cena.

I pasti verranno serviti in camera per gli ospiti che per malattia non possono raggiungere la sala da pranzo.

Tutte le stoviglie vengono lavate dal personale di servizio nella cucina del reparto, comprese quelle degli ospiti serviti nella propria stanza.

E' fatto divieto di lavare le stoviglie nei lavandini dei bagni.

ART.22 DIVIETO DI INTRODURRE BEVANDE ALCOOLICHE

E' fatto divieto di introdurre nella casa di riposo bevande alcoliche non autorizzate dall'Amministrazione comunale ed oggetti che possono costituire pericolo e molestia.

Non possono essere altresì conservati nella camera generi alimentari di facile deperimento, essendo a ciò destinato l'armadio della cucina, nel quale i generi stessi saranno introdotti sotto la sorveglianza del personale di servizio.

Non possono essere introdotti nelle camere stufe o fornelli

elettrici o a gas.

subito
provveder
prestazioni
l'eventua

Gli
di piena libertà
dallo stato di
L'osp
ad alcuna riduz
se non in casi
L'Ammin
fatti illeciti
di riposo.

La casa
vessare rientrare
servizio dell'ora app